

Stato-Regioni e Unificata del 6 giugno 2012: resoconto delle Conferenze

19 Giugno 2012

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 6 giugno scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Conferenza Stato Regioni:

Argomento:

Parere in merito a:

[Riprogrammazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione: riprogrammazione e riallocazione risorse PAIN Attrattori. \(Parere reso\)](#) [Riparto e modalità di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione: riserva premiale Obiettivi di servizio. \(Parere reso\)](#)

Approfondimenti:

Nel corso della seduta le Regioni hanno espresso parere favorevole sui documenti in oggetto. In particolare, sulla riserva premiale Obiettivi di Servizio hanno proposto la modifica alla Tabella 2 (riparto risorse residue) in modo da destinare l'importo di 50 milioni di euro ad interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nella Regione Emilia-Romagna, così come risulta da un documento (Allegato all'Atto A). Le Regioni hanno, inoltre, chiesto al Governo un confronto per un approfondimento sulle misure degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni economiche e sociali nelle aree colpite da calamità naturali in modo da non comportare disparità di trattamento tra i cittadini colpiti dai medesimi eventi calamitosi.

Conferenza Unificata:

Argomento:

[Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. \(Parere reso\)](#)

Approfondimenti:

L'art. 31, comma 1-bis, del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo", dispone che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni,

degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Le Regioni hanno espresso un parere favorevole sullo Schema condizionato alla conferma degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito del Senato in sede di esame del DL 52/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (DDL 3284/S), in riferimento alle questioni delle Regioni in piano di rientro da deficit sanitario e della certificabilità dei crediti antecedenti.

L'ANCI e l'UPI hanno presentato un documento congiunto (allegato all'Atto A) in cui sono riassunte le criticità sollevate in sede tecnica e viene espresso un parere condizionato all'accoglimento degli emendamenti al provvedimento in esame, sollevando, in particolare, il tema della necessità della compensazione tra i diversi livelli di governo o, comunque, della certezza dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti locali e sottolineando come la decurtazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli Enti locali sia da considerare illegittima e non fondata su norme di rango primario.

Il Governo ha preso atto delle proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, ribadendo, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, la contrarietà rispetto agli emendamenti contenuti nel documento congiunto ANCI e UPI.

Argomento:

[Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. \(Parere reso\)](#)

Approfondimenti:

L'art. 13, comma 2, della L. 183/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita questa Conferenza, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa) in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

Le Regioni hanno espresso un parere favorevole, condizionato alla conferma degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito del Senato in sede di esame del DL 52/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa

pubblica (DDL 3284/S), in riferimento alle questioni delle Regioni in piano di rientro da deficit sanitario e della certificabilità dei crediti antecedenti.

L'ANCI e l'UPI hanno presentato un documento congiunto (allegato all'Atto A) che contiene una valutazione del contesto in cui opera il provvedimento in esame e, allo stesso tempo, lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto precedente. Al riguardo, prendono atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inserito talune proposte nel testo dello Schema ma ritengono irrisolte le criticità che riguardano il tema della necessità della compensazione tra i diversi livelli di governo o, comunque, della certezza dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti locali e quello della decurtazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli Enti locali da considerare illegittima e non fondata su norme di rango primario. Il Governo ha preso atto delle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali.

Argomento:

[Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente le definizioni dei criteri in base ai quali operare la riduzione degli obiettivi degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. \(Sancita intesa\)](#)

Approfondimenti:

L'articolo 20, comma 3, ultimo periodo, del DL 98/2011, convertito dalla L 111/2011, prevede che la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilità interno, anno 2012, dei singoli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del Dlgs 118/2011 - in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza.

Su tali basi è stato emanato lo Schema di decreto sul quale, nel corso della Conferenza, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'Intesa.

Argomento:

[Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008](#)

[n. 133. Piano nazionale di edilizia abitativa.](#) (**Sancita intesa**)

Approfondimenti:

Il DL 112/2008, convertito dalla L 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, dispone, all’art. 11, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – previa delibera del CIPE e d’intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sia approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.

Con altra norma prevede la promozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della stipulazione di appositi Accordi di programma – approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d’intesa con la Conferenza Unificata – al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, attraverso la realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale e riqualificazione urbana.

Per l’attuazione dei predetti interventi inseriti nel Piano nazionale di edilizia abitativa viene, altresì, istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Su tali basi sono stati stipulati gli Accordi programma tra il Ministero delle infrastrutture e le Regioni Abruzzo, Calabria e Lazio sui quali, nel corso della Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole.

Argomento:

[Parere sullo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Nuova disciplina delle modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento dei costi annui degli incentivi indicati dall’articolo 1, comma 2 del D.M. 5 maggio 2011”.](#) (**Parere reso**)

Approfondimenti:

Il Dlgs 28/2011, di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, prevede all’art.25 che l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio dopo il 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di principi nello stesso indicati.

Su tali basi è stato emanato lo Schema di decreto sul quale nel corso della seduta il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che possano trovare

accoglimento alcune proposte pervenute dalle Regioni e dagli Enti locali tra cui quelle relative a:

- una più attenta valutazione della fase transitoria, che consenta una gestione più graduale di questa fase, per quanto riguarda gli investimenti già realizzati, affinché possano confermarsi le aspettative in base alle quali gli investimenti sono stati messi in atto, anche tenendo conto dell'aumento;
- una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro;
- una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori;
- una attenzione particolare per gli interventi degli Enti pubblici, per gli impianti fotovoltaici a concentrazione e per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente nelle strutture edili;
- un ampliamento dell'applicazione degli incentivi anche ai fabbricati rurali, alle cave, alle miniere, agli edifici produttivi non soggetti all'obbligo di certificazione energetica (capannoni non condizionati termicamente), alle aree e ai distretti di crisi industriale;
- un incentivo particolare agli interventi che riguardano impianti installati in sostituzione dell'amianto e a quelli che riguardano il made in Europe, intervenendo a tal fine sia attraverso un ampliamento limitato del budget complessivo di risorse disponibili fissato per i prossimi tre anni, sia con una rimodulazione delle risorse economiche stesse, posto che alcuni incentivi base possono diminuire in favore delle citate categorie di interventi;
- un incentivo particolare per il fotovoltaico innovativo;
- la previsione che nei siti contaminati l'area di utilizzo del fotovoltaico incentivato corrisponda a quella dei tetti degli edifici esistenti oppure a quella di terreni non contaminati o messi in sicurezza;

Al riguardo, le Regioni e gli Enti locali, preso atto degli impegni assunti dal Ministero hanno espresso parere favorevole con le richieste contenute in appositi documenti (Allegati 1, 2 e 3 all'Atto)

Argomento:

[Parere sullo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"](#). (**Parere reso**)

Approfondimenti:

L'art. 24 del DLgs. 28/2011 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) disciplina i meccanismi di

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e dispone, in particolare, che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle Politiche agricole e forestali sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione, secondo le finalità e gli obiettivi ivi indicati.

Nel corso della seduta il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che possano trovare accoglimento alcune proposte pervenute dalle Regioni e dagli Enti locali tra cui quelle relative a:

- una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro;
- l'esenzione dal registro e l'accesso diretto agli incentivi per gli impianti in cui il proponente è un ente pubblico e per gli impianti previsti nelle iniziative di reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma.

Le Regioni e gli Enti locali, preso atto degli impegni assunti dal Ministero, hanno espresso parere favorevole con le richieste contenute nei documenti (Allegati all'Atto 1 e 2).

Argomento:

[Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.](#) (**Parere reso**)

Approfondimenti:

Sul provvedimento in oggetto le Regioni e le Province autonome, nel lamentare sul piano del metodo, che il Governo abbia fatto ricorso, per la disciplina della materia che interessa, alla decretazione d'urgenza, anziché, ad un disegno di legge, hanno espresso parere negativo ed hanno consegnato un documento (Allegato all'Atto sub A), concernente una serie di proposte di modifica del provvedimento. Anche l'ANCI ha consegnato un documento (Allegato all'Atto sub B) recante le proprie proposte di modifica.

L'UPI, nel far presente di condividere le considerazioni svolte dalle Regioni e dalle Province autonome e dall'ANCI relativamente al metodo ed al merito del disegno di legge in esame, ha espresso sul medesimo parere negativo, pur rappresentando di condividere lo spirito di superamento delle emergenze che sembra aver ispirato gli interventi del Governo.

Argomento:

Stato di attuazione dell'articolo 3bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011. (**Comunicazione resa**)

Si veda precedente del 5 giugno 2012 e del 7 giugno 2012.

Esiti Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012

Esiti Conferenza Unificata del 6 giugno 2012